

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE VITO, BARCA, TAGLIAMONTE, DELL'OSSO, FERRARI AGGRADI, SPOSETTI, AZZARÀ, VIGNOLA, GIACOVAZZO, PIERRI, PINTO, COVIELLO, PUTIGNANO, ABIS, PARISI e CARDINALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1990

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno».

Il presente disegno di legge prevede modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante «Misure straordinarie per la promozione dello sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno».

Si tratta di consolidare e di perfezionare un meccanismo, quale quello previsto dal decreto-legge n. 786 del 1985, che ha dato, sino a questo momento, positivi risultati.

Sulla attuazione della legge sono stati espressi in più sedi giudizi ampiamente positivi. Ci si riferisce in particolare ai giudizi espressi dalla Corte dei conti, dalla

Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, da CGIL, CISL, UIL, dalla Confindustria, dal mondo della cooperazione e, ripetutamente, dal Governo.

In effetti, nonostante le oggettive difficoltà determinate dal contesto sfavorevole all'affermarsi di una cultura imprenditoriale nel Mezzogiorno, e nonostante anche una serie di scetticismi iniziali, il decreto-legge n. 786 del 1985 ha pienamente raggiunto il suo obiettivo: da una parte, infatti, sono state avviate un numero significativo di imprese, tra l'altro sottoposte ad una assistenza e ad un

controllo certamente inediti che conferiscono all'intervento una singolare ed apprezzabile trasparenza; dall'altra, la legge ha sperimentato alcuni meccanismi innovativi quali quello della istruttoria, della erogazione, del tutoraggio e del monitoraggio. Tali innovazioni hanno, del resto, suscitato grande interesse anche in altri paesi europei ed extraeuropei con i quali il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, incaricato di attuare la legge, intrattiene rapporti di informazione e di collaborazione.

Alla data del 15 ottobre 1990, così come risulta dalla Relazione alla Commissione bicamerale inviata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Comitato ha approvato 632 progetti così distribuiti tra i settori: 141 in agricoltura, 333 nell'industria, 158 nei servizi.

L'investimento medio per ogni singola impresa è pari a 2,7 miliardi; l'occupazione totale prevista è di oltre 13.000 addetti.

L'impegno di spesa - comprendente i contributi alla realizzazione dell'investimento e alle spese di gestione, alla formazione professionale e all'assistenza tecnica nella fase di avvio delle iniziative - è pari a circa 2.000 miliardi ed esaurisce di fatto la dotazione della legge.

Sono già state avviate circa 300 aziende ed il Comitato ha messo a punto un sistema di monitoraggio che consente il pieno controllo sullo stato di attuazione dei singoli progetti. Il rapporto tra investimenti ed addetti è di circa 120 milioni, per cui con la dotazione iniziale (2.200 miliardi) la legge determinerà un impatto di circa 16.000 addetti tra i quali oltre 4.500 giovani soci imprenditori. L'obiettivo della diffusione di nuova imprenditorialità giovanile è, quindi, sostanzialmente praticabile.

Il presente disegno di legge risponde sostanzialmente a tre obiettivi: da una parte esso tende ad assicurare la continuità dell'esperimento; dall'altra introduce alcune modifiche che la esperienza, nell'attuazione della legge, ha suggerito, come si evince dalla citata Relazione al Parlamento; infine, tende ad utilizzare l'esperienza accumulata dal Comitato, previsto dal decreto-

legge n. 786 del 1985, anche in altre direzioni.

Per quanto riguarda l'opportunità che l'intervento continui, va sottolineato che il Parlamento ha approvato nella legge finanziaria per il 1991 uno stanziamento aggiuntivo di lire 300 miliardi per il 1992 e 300 miliardi per il 1993.

Tali stanziamenti consentiranno al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile di accogliere nuovi progetti ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di impegnare nuove risorse anche negli anni 1992-1993.

Per quanto riguarda le modifiche alla legge vigente si tratta di alcuni accorgimenti che tendono a rendere più snella la normativa e meno vischioso il meccanismo di istruttoria e di valutazione dei progetti. Gli aspetti più rilevanti sono connessi alla semplificazione delle voci per quanto riguarda il riconoscimento delle spese di gestione tra le spese ammissibili, per quanto riguarda i criteri di priorità in base ai quali viene assegnata la percentuale di agevolazione in conto capitale e alcune semplificazioni connesse ai settori ammissibili. Di particolare rilievo anche la norma riferita alla inalienabilità delle quote di maggioranza giovanile per un periodo di dieci anni a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

Per quanto riguarda il terzo aspetto, e cioè quello riferito alla possibilità di mettere a disposizione di altri livelli istituzionali il patrimonio di conoscenza e di esperienza accumulato dal Comitato, si sottolinea l'opportunità che il Comitato stesso possa diventare uno strumento in grado di porsi al servizio delle Regioni e di gestire progetti ed interventi comunque riferiti allo sviluppo della imprenditorialità giovanile, del sistema di piccola e media impresa e dello sviluppo locale, utilizzando anche risorse comunitarie.

Di seguito si illustrano le modifiche e le integrazioni proposte.

Comma 1, alinea. - La soppressione delle parole «nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo» si rende necessaria in

quanto, in sede di attuazione del decreto-legge n. 786 del 1985, la dizione attuale ha ingenerato confusione nel senso che ha dato luogo a interpretazioni estensive circa la possibilità di agevolare, nei tre settori citati, aziende per la fornitura di servizi a favore di singole persone e non, come subito dopo viene detto chiaramente, a favore di imprese.

Comma 1, lettera c). - Si tratta della soppressione del 25 per cento del contributo sulle spese di gestione per il terzo anno poichè è nata una controversia, non ancora risolta, per stabilire se il contributo in questione debba commisurarsi alle difficoltà gestionali previste in progetto o agli importi dei disavanzi effettivi risultanti dai consuntivi di bilancio (vedi decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 luglio 1986, di attuazione del decreto-legge n. 786 del 1985, articolo 4, comma quarto).

Comma 1-quater. - È necessaria la modifica perchè il limite massimo di 5 anni è risultato poco vincolante al fine di evitare la «cessione» delle nuove aziende a soci non giovani.

Comma 2. - Si tratta di porre fine al contenzioso continuo e persistente sulla interpretazione del disposto della lettera a) consentendo di fissare con decreto di attuazione criteri che non comportino rischi interpretativi.

Comma 3. - Valgono le stesse considerazioni espresse in riferimento al comma 2, lettera a).

Comma 4. - Nel corso della sua attività, il Comitato è stato più volte sollecitato a svolgere azioni di promozione e di formazione, ma ha trovato oggettivi vincoli rispetto ai compiti fissati dalla legge. La richiesta di inserimento del comma aggiuntivo si pone nell'ottica di un coordinamento, da più parti ormai richiesto, tra il decreto-legge n. 786 del 1985 e le leggi regionali che hanno gli stessi obiettivi.

La nuova norma non intende organizzare la «centralizzazione» degli interventi in materia di imprenditorialità giovanile, ma vuole, laddove richiesto, mettere a disposizione l'esperienza maturata dal Comitato anche, e soprattutto, ai fini di una razionalizzazione delle varie azioni nel settore.

Comma 5. - Il decreto-legge n. 786 del 1985 non prevede la durata del Comitato. Pare opportuno prevedere una durata quadriennale per evitare l'inevitabile calo di attenzione da parte dei componenti del Comitato e di assicurare l'apporto di nuove esperienze e di nuove idee.

Comma 6. - Questa norma potrebbe fornire sufficienti garanzie al personale della Segreteria tecnica del Comitato, di cui all'articolo 1, comma 6, che, come è noto, è posto a disposizione degli organismi dell'intervento straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni statali. Le integrazioni normative richieste sono sostanzialmente le direttive che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha impartito, d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali, e che sono state regolarmente disattese, penalizzando così un gruppo di dipendenti, per la maggior parte composto da giovani, che hanno lavorato con entusiasmo e abnegazione fornendo un contributo non secondario alla riuscita della normativa.

In mancanza di garanzie di carriera, il personale potrebbe essere costretto a chiedere il rientro presso le Amministrazioni di provenienza compromettendo, forse irrimediabilmente, il buon esito dell'attuazione del decreto-legge n. 786 del 1985.

Comma 7-bis. - Valgono le stesse considerazioni svolte per il comma 4.

Comma 8. - Anche per il Nucleo di valutazione, come per il Comitato, il decreto-legge non ha previsto scadenze. Si propone un triennio: uno sfalsamento tra la durata in carica del Comitato e quello del Nucleo può garantire, nel tempo, una «rotazione» di interlocutori che dovrebbe

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assicurare una migliore gestione delle norme, anche in termini di correttezza.

Comma 11. - Bisogna modificare il disposto di questo comma, ai fini di prevedere:

a) la possibilità di riutilizzazione dei rientri dei mutui agevolati;

b) la precisa indicazione di far confluire alla Cassa depositi e prestiti tutte le

risorse finanziarie, comprese quelle di provenienza CEE, da utilizzare in attuazione del citato decreto-legge n. 786 del 1985.

Quanto previsto alla precedente lettera b) è assolutamente necessario secondo il parere più volte espresso in merito dalla stessa Cassa depositi e prestiti che può gestire soltanto risorse finanziarie che le vengono destinate da una precisa disposizione di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole «nonchè per la fornitura di servizi» sono soppresse le seguenti: «nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo»;

b) al comma 1, lettera c):

1) le parole «per la durata di un triennio» sono sostituite con le seguenti: «per la durata di un biennio»;

2) le parole: «e del 25 per cento per il terzo» sono soppresse;

3) le parole: «Per il terzo anno il contributo è concedibile semprechè dal progetto medesimo detto contributo risulti necessario per consentire l'equilibrio economico delle iniziative» sono soppresse;

c) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. - Nelle società di cui al precedente comma 1 è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni»;

d) al comma 2 è soppressa la lettera a);

e) il comma 3 è soppresso;

f) al comma 4:

1) alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e di promozione di cultura imprenditoriale»;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Comitato, su direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno, e con le proprie procedure può gestire progetti ed interventi relativi alla imprenditorialità giovanile, alle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale utilizzando risorse regionali, nazionali e comunitarie»;

g) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato dura in carica quattro anni»;

h) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il periodo trascorso dal personale degli organismi dell'intervento straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni statali e delle società partecipate, in servizio presso la Segreteria tecnica del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, è considerato valido a tutti gli effetti da parte degli enti e delle società di provenienza. Gli organismi dell'intervento straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni statali sono tenuti ad assicurare al personale di cui al presente comma tutti gli sviluppi di carriera e di retribuzione riconosciuti al personale che continua a prestare la propria opera presso gli organismi e gli enti medesimi. In tale ambito dovrà essere adeguatamente considerata la qualità dell'attività svolta dai propri dipendenti presso la Segreteria tecnica del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, quale risulta anche dagli incarichi e dai livelli di responsabilità attribuiti dallo stesso Comitato»;

i) al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato costituito presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, mediante apposite convenzioni, può prestare assistenza tecnica alle Regioni nella gestione delle leggi regionali per lo sviluppo della imprenditorialità giovanile e dell'artigianato»;

l) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni»;

m) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme provenienti dalla restituzione dei mutui agevolati alimenteranno un fondo di rotazione presso la Cassa depositi e prestiti per la sola erogazione dei mutui agevolati».

Art. 2.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 14 e 14-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è incrementata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento «Rifinanziamento, per gli anni 1992 e 1993, della legge n. 44 del 1986, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.